*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 138° — Numero 173**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 26 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

**Decreti rettorali recanti modificazioni allo statuto dell'Università.**

**Da 97A4258 a 97A4284**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 237.

**Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita dall'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996, reso in data 18 giugno 1997, in applicazione del comma 15 del predetto articolo 3;

Tenuto conto che, in applicazione del comma 15 del medesimo articolo 3, è stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del predetto parere e che, conseguentemente, a norma del comma 16 risulta per un uguale periodo prorogato il termine per l'esercizio della delega;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Soppressione dei servizi autonomi di cassa*

1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.

2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.

Art. 2.

*Definizione di entrate*

1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

*a)* le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

*b)* i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

*c)* le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

*d)* le entrate patrimoniali;

*e)* le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

*f)* le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

*g)* le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

*h)* le tasse ipotecarie di cui alla tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

*i)* i tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

*l)* tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'articolo 1.

*Capo II*

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 3.

*Determinazione delle entrate*

1. La determinazione delle entrate è effettuata dall'ufficio finanziario competente ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con decreto dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.

2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.

Art. 4.

*Soggetti incaricati della riscossione*

1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno venti del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.

Art. 5.

*Riscossione tramite ruolo*

1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate l'ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell'atto dell'amministrazione che ha dato origine al ruolo.

2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.

Art. 6.

*Riscossione di particolari entrate*

1. La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi della vigente normativa, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, imposta sul valore aggiunto, sanzioni, interessi e diritti è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Torino. Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. La riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, di cui alle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 2, è effettuata tramite l'Ente poste italiane mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Per le entrate di cui al presente comma, di importo complessivo non superiore a lire cinquantamila, il pagamento può essere effettuato altresì mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare a cura dell'ufficio finanziario che esegue la prestazione richiesta dall'utente. Con decreto del Ministro delle finanze il suddetto limite può essere modificato.

Art. 7.

*Riscossione coattiva*

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per la riscossione coattiva delle entrate amministrate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

3. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dalla amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione.

## Capo III

### VERSAMENTO DELLE ENTRATE

### Art. 8.

*Termini e modalità per il versamento delle somme riscosse*

1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento da parte delle banche al concessionario, il concessionario versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territoriali competenti l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dal concessionario va versato distintamente per voce di entrata alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti territoriali competenti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1. Nello stesso termine vanno versate, mediante postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione di accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

3. Le somme accreditate al concessionario dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente decreto, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di versamenti da effettuare da parte dell'ufficio delle concessioni governative di Roma e dell'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino.

5. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi da cui sono prelevate le somme da erogare secondo le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

### Art. 9.

*Versamento agli enti diversi dallo Stato*

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali direttamente ai singoli aventi diritto entro il giorno cinque del mese successivo a quello della riscossione.

## Capo IV

### ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTI E DI CONTABILITÀ

### Art. 10.

*Pagamenti effettuati con i fondi della riscossione*

1. I pagamenti che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, erano effettuati dall'ufficio del registro con i fondi della riscossione, a norma dell'articolo 454 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono eseguiti dal concessionario della riscossione utilizzando le entrate del bilancio dello Stato già riscosse dallo stesso ufficio del registro.

2. L'autorità giudiziaria dispone i pagamenti di cui al comma 1 emettendo ordini o decreti di pagamento per il concessionario. Nel caso in cui nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario non vi sia il concessionario ovvero lo sportello sia chiuso per qualsivoglia motivo le spese di giustizia possono essere pagate dall'ufficio postale.

3. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità delle loro disposizioni. L'invio degli ordini o decreti di pagamento all'ufficio pagatore si effettua secondo le norme vigenti.

4. Prima di procedere al pagamento, il concessionario deve accertare che i titoli o i decreti di cui ai commi 1, 2 e 3 siano regolari e conformi alle disposizioni che disciplinano la materia. Qualora questi presentino irregolarità o errori di applicazione della tariffa, il concessionario ne sospende il pagamento e li restituisce, con motivate osservazioni, all'ufficio giudiziario emittente. Nel caso in cui venga confermato l'ordine emanato, il concessionario esegue il pagamento e riferisce all'Amministrazione finanziaria.

5. Appena eseguito il pagamento delle spese di giustizia, il concessionario ne prende nota in apposito registro, descrivendo singolarmente gli ordini e gli altri documenti ricevuti. Gli ordini estinti, emessi dalle competenti autorità giudiziarie, sono elencati con i relativi documenti in apposito modello compilato in doppio esemplare, distintamente per capitolo di bilancio cui le relative spese si riferiscono. I modelli sopra citati, con gli ordini ed i documenti che vi sono descritti devono

essere inviati, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui gli ordini stessi sono stati pagati, all'ufficio finanziario competente.

6. Le sezioni di tesoreria provinciale accettano in versamento come qualunque altro titolo regolare di spesa le note con l'ordine di rimborso di cui all'articolo 460 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e all'articolo 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, rilasciano le quietanze e registrano in uscita definitiva a proprio credito il corrispondente ammontare.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle competenze delle ragionerie provinciali dello Stato, delle sezioni di tesoreria provinciale e degli uffici finanziari.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia sono determinate le modalità necessarie all'attuazione del presente articolo.

### Art. 11.

*Pagamenti per conto degli uffici finanziari*

1. Il concessionario della riscossione è tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento è effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

### Art. 12.

*Compensi ai concessionari sui pagamenti effettuati*

1. Per ogni pagamento effettuato ai sensi degli articoli 10 e 11 al concessionario del servizio della riscossione spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

### Art. 13.

*Tenuta della contabilità*

1. Il concessionario della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

## *Capo V*

## SANZIONI

### Art. 14.

*Sanzioni per omesso o insufficiente versamento*

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse dagli enti destinatari delle somme riscosse dal concessionario direttamente o per il tramite degli istituti di credito si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

### Art. 15.

*Inadempienze nell'invio dei dati*

1. Nei confronti dei concessionari che non effettuano la trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica, dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione nei termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati sono inseriti in forniture successive a quelle di competenza, si applica una sanzione amministrativa di lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione dei dati.

2. Per la difformità dei dati trasmessi rispetto alle relative specifiche tecniche, la sanzione amministrativa è commisurata alla percentuale di errore riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed è pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino all'1 per cento e a lire 1 milione per una percentuale di errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una ulteriore sanzione amministrativa di lire 1 milione per ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione non può in ogni caso superare l'importo di lire 35 milioni.

3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi imputabili in relazione alle forniture di loro competenza.

4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito delle attività di riscossione costituiscono causa di decadenza dalla concessione.

*Capo VI*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

*b)* apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziaria dalla vigente normativa».

— Il testo dell'art. 3, commi 13, 14, 15 e 16, della citata legge n. 662/1996, è il seguente:

«13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente».

*Note all'art. 2:*

— La tabella *A* allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 347/1990 riguarda la tariffa delle tasse ipotecarie.

— La tabella *A* allegata al D.P.R. n. 648/1972 riguarda la tariffa dei tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze.

*Note all'art. 4:*

— Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale, è il seguente:

«Art. 6 *(Versamenti ai concessionari).* — 1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

2. Il versamento diretto di cui al precedente comma è eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

«Art. 7 *(Versamenti mediante delega ad azienda di credito).* — 1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facoltà di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.

3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega è in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

«Art. 8 *(Modalità di accreditamento al concessionario competente).* — 1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, con valuta e disponibilità del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente.

2. L'accredito è effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.

4. La consegna delle attestazioni è effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonché dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1.

5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 è in facoltà delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 è effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.

7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza».

— Il testo dell'art. 10 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente:

«Art. 10 *(Compenso alle aziende di credito).* — 1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle somme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.

2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

— Il testo del comma 3, lettera *a)*, dell'art. 61 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1989, n. 657), è il seguente:

«3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

*a)* una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti agli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo».

— Il testo dell'art. 13 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente:

«Art. 13 *(Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito).* — 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere».

*Nota all'art. 6:*

— Si riporta l'epigrafe del R.D. 14 aprile 1910, n 639: «Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. n. 43/1988 è il seguente:

«Art. 67 *(Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette).* — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi.

2. La riscossione coattiva effettuata secondo le seguenti modalità:

*a)* se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

*b)* con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

*c)* l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Si riporta l'epigrafe della legge 24 novembre 1981, n. 689: «Modifiche al sistema penale».

*Nota all'art. 8:*

— Per il riferimento all'epigrafe del D.P.R. n. 43/1988 vedasi nota all'art. 4.

*Note all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 454 del «Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

«Art. 454. — Le spese di giustizia da anticiparsi dall'erario dello Stato a norma delle disposizioni vigenti nei procedimenti penali e civili e le spese relative alle inchieste amministrative per gli infortuni degli operai sul lavoro e degli infortuni agricoli, sono pagate dai procuratori del registro coi fondi della riscossione, dietro ordini o decreti spediti dalle autorità giudiziarie civili o militari, sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore e secondo il disposto delle leggi. Tali ordini o decreti devono indicare l'importo lordo, le ritenute e la somma netta da corrispondersi al creditore.

Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio del registro, le spese di giustizia anzidette possono essere pagate dall'ufficio postale.

Per le spese relative a procedimenti per contravvenzioni alle leggi sulle dogane e sulle imposte indirette sono pagate coi fondi della riscossione dagli agenti di dette amministrazioni.

Al pagamento delle analoghe spese riflettenti l'amministrazione dei monopoli industriali provvedono i magazzinieri di vendita mediante fondi della riscossione ed in mancanza coi fondi loro provvisti con aperture di credito».

— Il testo dell'art. 460 del citato R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 460. — Le intendenze di finanza confrontano la nota con gli ordini e con le cedole di citazione, accertano la regolare applicazione delle disposizioni delle leggi e delle tariffe ed ove rilevino irregolarità nei pagamenti eliminano le corrispondenti partite dalla nota medesima, quindi le registrano in apposito libro dandovi un numero progressivo; appongono sopra il secondo esemplare l'ordine di rimborso e lo restituiscono ai contabili o alle direzioni postali.

L'ordine di rimborso è compreso nella fattura del più prossimo versamento da farsi per la riscossione di entrate delle rispettive amministrazioni.

Il primo esemplare della nota, con i relativi ordini e documenti, è trattenuto dalle intendenze».

— Il testo dell'art. 765 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 15 dicembre 1972, è il seguente:

«Art. 765 *(Esame degli ordini estinti)*. — Le ragionerie provinciali dello Stato, alle quali i documenti sono trasmessi dall'Intendenza di finanza, procedono all'esame e alla revisione contabile degli ordini di spese di giustizia pagati dagli uffici postali e dagli altri contabili accertando, tra l'altro, che siano stati osservati i termini, previsti dalle apposite norme, entro i quali deve avvenire il pagamento.

Le ragionerie medesime provvedono, poi, a stralciare gli eventuali titoli non riconosciuti regolari e a emettere l'ordine di rimborso per i rimanenti, a tergo dell'esemplare della nota mod. 72 C.G. che contiene la descrizione sommaria dei pagamenti in parola. Tale esemplare, munito dell'ordine di rimborso, è restituito, per il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o al competente contabile unitamente ai titoli stralciati, descritti in apposito elenco sul quale deve risultare una dimostrazione dell'importo complessivo dei titoli prodotti e le note mod. 72 C.G., di quelli eccepiti perché irregolari e di quelli ammessi al rimborso.

Le note mod. 72 C.G., per le quali è emesso l'ordine di rimborso, sono, dalle ragionerie provinciali dello Stato, scritturate nel registro mod. 74 C.G. distintamente per capitolo di bilancio e per esercizio finanziario.

Le note mod. 72 C.G. sono poi riassunte nei prospetti mensili mod. 73 C.G., i quali vanno spediti in unico esemplare, insieme con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti».

*Note all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 252 del citato R.D. n. 827/1924, è il seguente:

«Art. 252. — Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.

I conti sono resi per bimestre o per i periodi di tempo stabiliti dai regolamenti speciali delle singole amministrazioni.

Le intendenze di finanza e gli altri uffici provinciali e compartimentali, dopo avere accertata la regolarità dei conti degli agenti da esse dipendenti, compilano e trasmettono alle varie amministrazioni centrali i prospetti o rendiconti riassuntivi, e gli altri documenti che sono ad essi necessari per la formazione delle scritture e per l'esercizio della vigilanza sull'operato dei propri agenti.

I conti e i documenti anzidetti debbono essere compilati e trasmessi nelle forme e nei termini che sono prescritti dal presente regolamento».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 239 (Semplificazioni procedurali in materia di contabilizzazione delle entrate dello Stato), è il seguente:

«Art. 2. — Alle scadenze, che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, coloro che sono incaricati dell'accertamento, della riscossione e del versamento di entrate di qualsiasi natura di competenza dello Stato debbono comunicare gli accertamenti e le riscossioni alle amministrazioni dalle quali dipendono, nonché alle ragionerie di cui all'art. 1, mentre i tesorieri debbono comunicare alle medesime ragionerie i versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione e dai debitori diretti».

*Nota all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 16 del citato D.M. n. 567/1993 è il seguente:

«Art. 16 *(Sanzioni)*. — 1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Per le sanzioni di cui al precedente comma il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.

Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato».

*Note all'art. 16:*

— Si riporta l'epigrafe del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

— Per il riferimento all'epigrafe del citato D.P.R. n. 43/1988, vedasi note all'art. 4.

**97G0273**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 luglio 1997.

**Disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20%, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, per la vendemmia 1997.**

### IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti in particolare gli articoli 7 dei citati disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di utilizzare come ricaduta le indicazioni geografiche tipiche per i vini ottenuti da uve prodotte da terreni vitati iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regione e province autonome;

Visti i propri decreti con i quali sono state previste disposizioni integrative e modificative, sul piano della generalità, della disciplina concernente la produzione e la commercializzazione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Visto il proprio decreto 12 settembre 1996 con il quale sono state previste disposizioni concernenti la destinazione a vini ad indicazione geografica tipica delle eventuali eccedenze, nei limiti del 20%, delle uve atte a produrre vini a denominazione di origine, limitatamente alla vendemmia 1996;

Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria tendenti ad ottenere anche per la vendemmia 1997 la possibilità di destinare alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica, ottenibile nello stesso ambito aziendale, l'eventuale eccedenza di uve prodotte nei vigneti iscritti agli albi dei vigneti, nei limiti del 20% delle rese massime per ettaro previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, in accoglimento delle istanze suddette riguardanti la destinazione ad indicazione geografica tipica delle uve eccedenti, nei limiti del 20%, la produzione massima consentita nei singoli disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine, prevede che tale destinazione sia consentita anche per i prodotti della vendemmia 1997;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità del suddetto parere del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi integrative delle disposizioni contenute negli articoli 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica;

Considerato che le disposizioni di cui trattasi in conformità al parere già citato del Comitato predetto devono intendersi limitati alla vendemmia 1997 e devono riguardare tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le uve prodotte, in ambito aziendale, in eccedenza ma non oltre la percentuale del 20% rispetto al limite massimo di produzione uve/ettaro previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine, possono, in tutto o in parte, essere destinate alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica a condizione che gli interessati:

abbiano iscritta la superficie aziendale, o parte di essa, nella quale dette uve sono state prodotte all'«Albo dei vigneti» del vino a denominazione di origine al quale viene destinata la produzione nei limiti previsti dal rispettivo disciplinare di produzione;

abbiano iscritto o iscrivano la detta superficie all'«elenco delle vigne», o altro elenco sostitutivo, del vino ad indicazione geografica tipica al quale intendono destinare le eccedenze stesse o parte di esse;

presentino alle camere di commercio competenti le denuncie delle uve e le dichiarazioni delle uve rispettivamente per i quantitativi destinati a vini a denominazione di origine e a vini ad indicazione geografica tipica.

Qualora le uve prodotte, in ambito aziendale, destinate alla produzione di un vino a denominazione di origine eccedano, in misura superiore al 20%, il limite massimo di produzione uve/ettaro previsto da ciascun disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine, la disposizione di cui al precedente comma non può essere applicata. Resta ferma la facoltà degli interessati, che conseguentemente non possono rivendicare la denominazione di origine, di destinare il quantitativo globale di uva, ottenuto in ambito aziendale, alla produzione di un vino ad indicazione geografica tipica, sempre che il detto quantitativo rientri nel limite massimo di produzione uve/ettaro, previsto dal disciplinare di produzione del detto vino ad indicazione geografica tipica.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano alle uve prodotte nella vendemmia 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

97A5882

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1997.

**Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Campionato italiano sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore» ed «Universiade Sicilia '97».**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1996;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Campionato sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore» e della «Universiade Sicilia '97» - manifestazione 1997 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale abbinata al «Campionato italiano sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore» ed alla «Universiade Sicilia '97», con inizio il 1° luglio 1997, si concluderà il 14 settembre 1997.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti sedici serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Campionato sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore» e della «Universiade Sicilia '97» - manifestazione 1997, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 del 9 settembre 1997.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 19 del 14 settembre 1997.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 dell'11 settembre 1997.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 14 settembre 1997 alle ore 19. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso in via Anicia n. 10/b.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 14 settembre 1997, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le prime tre squadre classificatesi nel «Campionato sbandieratori di Reggio Emilia» e con i primi tre paesi classificatisi nella classifica generale della «Universiade Sicilia '97».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie e sarà effettuato inserendo in un'urna i biglietti estratti vincenti i premi di prima categoria ed in un'altra urna i nominativi delle squadre e dei paesi sulla base delle rispettive graduatorie ufficiali; la contestuale estrazione di un biglietto e di un nominativo determinerà l'abbinamento; l'attribuzione dei premi seguirà la posizione delle squadre e dei paesi risultante dalle graduatorie fornite dalle giurie, iniziando dal biglietto abbinato alla squadra vincitrice del «Campionato sbandieratori di Reggio Emilia» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Paese primo classificato nella classifica generale della «Universiade Sicilia '97»: i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra le manifestazioni seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «*ex-aequo*» di più squadre nella classifica del «Campionato sbandieratori» si effettuerà il sorteggio fra le squadre classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «*ex-aequo*» di più squadre e di più Paesi per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale delle squadre e dei Paesi giudicati «*ex-aequo*» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre ed ai Paesi in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento, sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente amministrativo aggiunto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

*Il direttore generale reggente:* CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1997*
*Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 81*

**97A5861**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1997.

**Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1997 ai fini del calcolo e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede l'istituzione, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella *D* allegata alla richiamata legge n. 233/1990, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;

Visto l'art. 73, comma 5, della sopra indicata legge n. 233/1990, che prevede la determinazione annuale, su base nazionale, del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1997 di determinazione delle retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Ritenuta la opportunità di determinare il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle retribuzioni medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;

Decreta:

Il reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 1997 ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella *D* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, così come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato in misura pari a L. 72.251.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

*Il Ministro:* TREU

97A5858

DECRETO 15 luglio 1997.

**Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1996 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Visti i decreti ministeriali in data 18 giugno 1997 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 27 giugno 1997 che fissano per l'anno 1997 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1997 è parificato al salario relativo all'anno 1997 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 18 giugno 1997 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

*Il Ministro:* TREU

97A5859

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1997.

**Riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica.**

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli Studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 28 maggio 1996; senato accademico seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del 3 dicembre 1996;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 15 maggio 1997;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA TORACICA

Art. 1.

La scuola di specializzazione in chirurgia toracica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della chirurgia toracica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale: delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di tre per ogni anno di corso per un totale di quindici. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'istituto di clinica e fisiopatologia chirurgica.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F08D Chirurgia toracica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica.

D. *Area di chirurgia toracica.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08C Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualità; dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;

almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 luglio 1997

*Il rettore:* GULLOTTI

97A5883

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data quindici luglio 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Breglia, console onorario della Federazione Russa a Napoli.

In data sedici giugno 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nicolò Szenberg, console onorario della Repubblica del Centrafrica a Milano.

97A5870

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Modificazioni allo statuto dell'Ente poste italiane

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'Ente poste italiane di cui alla deliberazione n. 2/97 assunta dal consiglio di amministrazione nella riunione del 20 marzo 1997.

Lo statuto, come emendato per effetto delle predette modifiche, è pubblicato nel terzo supplemento al notiziario di servizio dell'Ente poste italiane n. 11 del 1° giugno 1997.

97A5900

# MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

## Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica, in Roma

Con decreto ministeriale 9 luglio 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica, con sede in Roma, ed è stato approvato lo statuto.

97A5872

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22950 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 207 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 36 a 28 ore medie settimanali e 3 lavoratori part-time da 24 a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 224 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 22951 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 30 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e unità di Marcianise (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 4 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 350 unità su un organico complessivo di 948 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22952 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Michelrettili di Protto Dario & C., con sede in Cuneo e unità di Cuneo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 12 unità, su un organico complessivo di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Michelrettili di Protto Dario & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22953 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unità di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 146 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22954 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop società cooperativa, con sede in Galliate (Novara) e unità di Borgosesia (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop società cooperativa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22955 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unità di Gattico Veruno (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 92 unità, su un organico complessivo di 106 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22956 del 18 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede in Altavilla (Alessandria) e unità di Altavilla (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 43 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 22957 del 18 giugno 1997:

è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Torino, Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 400 ore di lavoro effettivo pari a 50 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6.134 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori;

è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unità di Milano, Roma, Napoli, Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro effettivo pari a 46 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane interesse di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 68 unità, su un organico pari a 299 lavoratori;

è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi - Impianti e progettazione, con sede in Milano e unità di Milano - enti centrali, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Roma, Cagliari, Napoli, Taranto, Catanzaro, Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore di lavoro effettivo pari a 37 giorni lavorativi di 8 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 1.215 lavoratori, su un organico pari a 2.842 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila e unità di L'Aquila e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore di lavoro effettivo pari a 37 giorni lavorativi di 8 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 260 lavoratori, su un organico pari a 458 unità;

è autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telesis, con sede in Milano e unità di Milano, Roma, Torino, Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 8 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 37 lavoratori, su un organico pari a 147 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalle società del Gruppo Italtel e/o società sopra indicate, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti cui cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23008 del 19 giugno 1997 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, su un organico complessivo di 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solaria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

**97A5904**

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale n. 22924 del 18 giugno 1997 è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 dicembre 1995 al 1° marzo 1996, della ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna.

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unità di Anzola Emilia (Bologna) e Bologna, per il periodo dal 19 dicembre 1995 al 1° marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 19 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22925 del 18 giugno 1997 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Parere comitato tecnico del 7 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale 4 aprile 1996 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1996 con decorrenza 6 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22926 del 18 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 agosto 1997, della ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce, Ruffano (Lecce) e S. Giorgio Jonico (Taranto).

Parere comitato tecnico del 20 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale 14 aprile 1997 con effetto dal 10 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Rebin, con sede in Lecce e unità di Lecce, Ruffano (Lecce) e S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 10 febbraio 1997 al 9 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1997 con decorrenza 10 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22927 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.r.l. Società coop. di lavoro Le Colonnette, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Società coop. di lavoro Le Colonnette, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società coop. di lavoro Le Colonnette, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22928 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Collesano (Palermo).

Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 4 settembre 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 15 luglio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Saiform, con sede in Arnad (Aosta) e unità di Arnad (Aosta).

Parere comitato tecnico del 15 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiform, con sede in Arnad (Aosta) e unità di Arnad (Aosta), per il periodo dal 15 luglio 1995 al 14 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1995 con decorrenza 15 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22929 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta, con sede in Vallemosso (Biella) e unità di Vallemosso (Biella).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta, con sede in Vallemosso (Biella) e unità di Vallemosso (Biella), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Finissaggio e tintoria Azeta, con sede in Vallemosso (Biella) e unità di Vallemosso (Biella), per il periodo dal 16 marzo 1997 al 15 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1997 con decorrenza 16 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22930 del 18 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Vilca, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 21 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Vilca, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22931 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 25 agosto 1997, della ditta S.p.a. De Angeli Industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Cameri (Novara).

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli Industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Cameri (Novara), per il periodo dal 26 agosto 1996 al 25 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 26 agosto 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 26 febbraio 1997 al 25 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 26 febbraio 1997;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997, della ditta S.p.a. 3M Metal meccanica meridionale, con sede in Foggia e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 12 aprile 1996, con effetto dal 21 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. 3M Metal meccanica meridionale, con sede in Foggia è unità di Foggia, per il periodo dal 21 dicembre 1996 al 20 giugno 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 233/1991. Decreto tribunale del 21 novembre 1995. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997, della ditta S.p.a. Casa di cura S. Anna, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno).

Parere comitato tecnico del 14 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 23 aprile 1996, con effetto dal 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Casa di cura S. Anna, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) è unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991. Sentenza tribunale del 28 dicembre 1995, n. 85. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22932 del 18 giugno 1997:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997 della ditta S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza).

Parere comitato tecnico del 6 maggio 1997: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 18 settembre 1996, con effetto dal 18 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/91. Decreto tribunale del 18 luglio 1995.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 maggio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 maggio 1997 con effetto dal 1° aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 7 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 1° ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22933 del 18 giugno 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, della ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Olmo Fans, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1996 con decorrenza 17 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1997, con decorrenza 17 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22934 del 18 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari e unità di Bari (direzione) e casa di cura «S. Giovanni» (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Duo Salus, con sede in Bari e unità di Bari (direzione) e casa di cura «S. Giovanni» (Bari), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22935 del 18 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Apulia Salus, con sede in Bari e unità di Bari (direzione), casa di cura «La Madonnina» (Bari), casa di cura «Villa dei Gerani» (Bari) e centro di riabilitazione «Riabilia» (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Apulia Salus, con sede in Bari e unità di Bari (direzione), casa di cura «La Madonnina» (Bari), casa di cura «Villa dei Gerani» (Bari) e centro di riabilitazione «Riabilia» (Bari), per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22936 del 18 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997, della ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bliz, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto), per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997, con decorrenza 2 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22937 del 18 giugno 1997, a seguito delle condizioni di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Il Manifesto Coop. editrice, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22938 del 18 giugno 1997, è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta S.r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Servizi editoriali integrati, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Roma, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattramento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22939 del 18 giugno 1997, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, della ditta S.r.l. Mediacom, con sede in Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mediacom, con sede in Ravina (Trento) e unità di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 10 novembre 1994 al 9 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattramento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22940 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Im.I.T.ec., con sede in Torino e unità di Volpiano (Torino), per un massimo di 42 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22941 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Aster Nova, con sede in Salerno e unità di Fisciano (Salerno), per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22942 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bijoux Cascio, con sede in Firenze e unità di Firenze, per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22943 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Presotto, con sede in Pordenone e unità di Pordenone, per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 20 giugno 1997 al 19 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22944 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unità di Pieve di Bono (Trento), per un massimo di 105 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 marzo 1997 al 26 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 27 settembre 1997 al 26 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22945 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unità di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Taranto, per un massimo di 271 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1° novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 settembre 1996, n. 21393.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22946 del 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per un massimo di 37 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1997 al 14 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22973 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, della ditta S.p.a. F.lli Blotto Baldo, con sede in Biella e unità di Biella.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Blotto Baldo, con sede in Biella e unità di Biella, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1996 con decorrenza 25 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 2 gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. S.S.M., con sede in Napoli e unità di Napoli.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.S.M., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997;

3) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Binda, già Cartiere Sottrici Binda - gruppo Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Conca Fallata (Milano) e unità e sede in Olgiate Olona (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Binda, già Cartiere Sottrici Binda - gruppo Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unità di Conca Fallata (Milano) e unità e sede in Olgiate Olona (Varese), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997;

4) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Fiori, con sede in Finale Emilia (Modena) e unità di Finale Emilia (Modena).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiori, con sede in Finale Emilia (Modena) e unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997, della ditta S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unità di Nocera Umbra (Perugia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale 14 marzo 1996 con effetto dal 25 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unità di Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 25 ottobre 1996 al 24 aprile 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 24 ottobre 1995, n. 7209.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unità di Baranzate (Milano).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997;

7) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997, della ditta S.p.a. Hobas Italiana, con sede in Assoro, zona industriale Dittaino (Enna) e unità di Assoro, zona industriale Dittaino (Enna).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale 20 novembre 1996 con effetto dall'8 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Hobas Italiana, con sede

in Assoro, zona industriale Dittaino (Enna) e unità di Assoro, zona industriale Dittaino (Enna), per il periodo dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale dell'8 febbraio 1996, n. 11439.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, della ditta S.p.a. I.C.M. Industria Costruzione Mobili, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.M. Industria Costruzione Mobili, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari), per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 8 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° gennaio 1998, della ditta S.p.a. Impresa ing. F. Federici, con sede in Roma e unità di Roma.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa ing. F. Federici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997.

Con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa;

10) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Società Elettronica per l'Automazione S.E.P.A. - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Torino.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Società Elettronica per l'Automazione S.E.P.A. - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 30 dicembre 1996;

11) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Gemel Italia, con sede in Brunello (Varese) e unità di Brunello (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gemel Italia, con sede in Brunello (Varese) e unità di Brunello (Varese), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22974 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 17 marzo 1997 al 16 marzo 1998, della ditta S.p.a. T. & J. Vestor, con sede in Golasecca (Varese) e unità di Borgosesia (Vicenza) e Golasecca (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. T. & J. Vestor, con sede in Golasecca (Varese) e unità di Borgosesia (Vicenza) e Golasecca (Varese), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997;

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° dicembre 1997, della ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997;

4) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 14 marzo 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Palermo-Catania.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unità di Palermo-Catania, per il periodo dal 30 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 14 marzo 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

5) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 ottobre 1997, della ditta C.E.S.I.F. Soc. Consortile per azioni, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. Soc. Consortile per azioni, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 24 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997, della ditta S.r.l. Cantiere Navale Valdettaro, con sede in Le Grazie di Portovenere (La Spezia) e unità di Le Grazie di Portovenere (La Spezia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale 17 aprile 1996 con effetto dal 20 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere Navale Valdettaro, con sede in Le Grazie di Portovenere (La Spezia) e unità di Le Grazie di Portovenere (La Spezia), per il periodo dal 20 dicembre 1996 al 19 giugno 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 20 dicembre 1995, n. 2134.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1997, della ditta S.p.a Compagnia Meridionale Caffè, con sede in Catania e unità di Catania e Agrigento.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Compagnia Meridionale Caffè, con sede in Catania e unità di Catania e Agrigento, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compagnia Meridionale Caffè, con sede in Catania e unità di Catania e Agrigento, per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 9 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. SAR, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese) e Origgio (Varese).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. SAR, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese) e Origgio (Varese), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997;

10) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova) e unità di Maser - Div. Skiboots e Trekking (Treviso).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova) e unità di Maser - Div. Skiboots e Trekking (Treviso), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22975 del 18 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 26 agosto 1996 al 12 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale 8 marzo 1997 con effetto dal 26 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Dragna, con sede in Misterbianco (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 26 agosto 1996 al 12 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 26 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.r.l. Officine Grafiche Fratelli Stianti, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unità S. Casciano Val di Pesa (Firenze).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Grafiche Fratelli Stianti, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unità S. Casciano Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997, della ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona - Villadossola (Novara).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale 8 marzo 1997 con effetto dal 17 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unità di Arona - Villadossola (Novara), per il periodo dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1996 con decorrenza 17 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale 8 febbraio 1997 con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.A.C. Società Italiana Additivi per Carburanti, con sede in Pescara e unità di Bussi (Pescara), Milano e Pescara, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 1° novembre 1996;

5) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 29 luglio 1996 al 28 luglio 1997, della ditta AIAS Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, con sede in Paceco (Trapani) e unità della provincia di Trapani (Trapani).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta AIAS Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, con sede in Paceco (Trapani) e unità della provincia di Trapani (Trapani), per il periodo dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1996 con decorrenza 29 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a. Nicis Costruzioni Generali, con sede in Roma e unità di Roma.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale 2 febbraio 1996 con effetto dal 1° novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Nicis Costruzioni Generali, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 20 luglio 1995.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Sardabauxiti, con sede in Olmedo (Sassari) e unità di Olmedo (Sassari).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardabauxiti, con sede in Olmedo (Sassari) e unità di Olmedo (Sassari), per il periodo dal 27 dicembre 1995 al 26 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 27 dicembre 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 27 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sardabauxiti, con sede in Olmedo (Sassari) e unità di Olmedo (Sassari), per il periodo dal 27 giugno 1996 al 26 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 27 giugno 1996;

9) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 20 maggio 1996 al 19 maggio 1997, della ditta S.p.a. Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 21 giugno 1996 al 19 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1996 con decorrenza 20 maggio 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 21 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Atema, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 20 novembre 1996 al 19 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 20 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 23 luglio 1996 al 22 luglio 1997, della ditta Rivalta Gabriella S.r.l. dal 1° settembre 1996 Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria).

Art. 3-*bis*, legge n 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Rivalta Gabriella S.r.l. dal 1° settembre 1996 Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 23 luglio 1996 al 22 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 23 luglio 1996;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 23 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Rivalta Gabriella S.r.l. dal 1° settembre 1996 Gabriella Rivalta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 22 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 23 gennaio 1997;

13) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1997, della ditta S.p.a. Smar - Divisione Flocor, con sede in Milano e unità di Conza della Campania (Avellino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Smar - Divisione Flocor, con sede in Milano e unità di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996;

14) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smar - Divisione Flocor, con sede in Milano e unità di Conza della Campania (Avellino), per il periodo dal 9 marzo 1997 all'8 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 9 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22978 del 18 giugno 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 agosto 1996 al 31 luglio 1998, della ditta S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unità di Trieste.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22979 del 18 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997, della ditta S.p.a. Ceramica Moma, con sede in Finale Emilia (Modena) e unità di Finale Emilia (Modena).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ceramica Moma, con sede in Finale Emilia (Modena) e unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22980 del 18 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Granilnord, con sede in Muros (Sassari) e unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22981 del 18 giugno 1997 in favore di dieci lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla S.r.l. Dondi, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità in Zola Predosa (Bologna), per un massimo di dieci dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22982 del 18 giugno 1997 in favore di un lavoratore in contratto di formazione lavoro dipendente dalla S.p.a. Wolf, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unità in Sasso Marconi (Bologna), per un massimo di un dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22983 del 19 giugno 1997 a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubificio di Piombino già T.D.I. Tubi Dalmine Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particlare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22984 del 19 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.p.a. Parma Antonio & figli, con sede in Saronno (Varese) e unità di Roma, Saronno (Varese) e Solaro (Varese).

Parere Comitato tecnico del 17 aprile 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Parma Antonio & figli, con sede in Saronno (Varese) e unità di Roma, Saronno (Varese) e Solaro (Varese), per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 novembre 1996 con decorrenza dal 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22985 del 19 giugno 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di centoventotto dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 28 febbraio 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione provinciale del lavoro competente, in data 7 febbraio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22986 del 19 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997, della ditta S.p.a. A.I.D Agricolture Industrial Development, con sede in Catania e unità di Catania e uffici.

Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.I.D. Agricolture Industrial Development, con sede in Catania e unità di Catania e uffici, per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 6 ottobre 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza azienale presentata l'11 novembre 1996 con decorrenza 7 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, della ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania e unità varie nazionali.

Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania e unità varie nazionali, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza azienale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 1° giugno 1996, con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comil, con sede in Catania e unità varie nazionali, per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1997 con decorrenza 1° dicembre 1996, con esclusione lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22987 del 19 giugno 1997 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Finanziaria Ernesto Breda - Gruppo Efim, con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

Parere Comitato tecnico del 20 maggio 1997, favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Finanziaria Ernesto Breda - Gruppo Efim, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, decreto dell'11 marzo 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22988 del 19 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997, della ditta S.p.a. R.P. Industrie, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unità di Palermo.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla

S.p.a. R.P. Industrie, con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unità di Palermo, per il periodo dal 2 novembre 1996 al 1° maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza 2 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22989 del 19 giugno 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997, della ditta S.p.a. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Alessandria.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Alessandria, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza dal 9 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997, della ditta S.p.a. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Alessandria.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Forti Corse, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Alessandria, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza dal 9 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22990 del 19 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997, della ditta S.p.a. In.I.Co., con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. In.I.Co., con sede in Milazzo (Messina) e unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1996 con decorrenza dal 1° novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22991 del 19 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997, della ditta S.p.a. Poldi Allay & C., con sede in Parma e unità di Parma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Poldi Allay & C., con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza dal 23 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22992 del 19 giugno 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 ottobre 1996 al 16 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 17 ottobre 1996 al 16 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996, con decorrenza dal 17 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22993 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi impianti industriali - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di ventidue dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21358.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22994 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di cinquantaquattro dipendenti, e Roma per un massimo di sette dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 21961.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22995 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità in Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 25 dipendenti, e Siracusa, per un massimo di duecento dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 17 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 1996 n. 21571.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 22996 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi petrolchimica, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di 61 dipendenti e Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 14 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21362.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22997 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 54 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996, n. 21361.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22998 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Buini e Grandi - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di 8 dipendenti e Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 15 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21357.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 27 gennaio 1997 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22999 del 19 giugno 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di 85 dipendenti, Fusina (Venezia), per un massimo di un dipendente, Genova per un massimo di 5 dipendenti, Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 164 dipendenti e Roma per un massimo di 2 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 settembre 1996 n. 21356.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 22 dicembre 1996 al 10 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23000 del 19 giugno 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta a r.l. Cooperativa editrice Nuova Alba, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ar.l. Cooperativa editrice Nuova Alba, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogta dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 23001 del 19 giugno 1997 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Asca Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unità di Milano, Napoli e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca Agenzia stampa quotidiana nazionale, con sede in Roma e unità di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23002 del 19 giugno 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 aprile 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Investeditor editrice de «Il Giornale di Bergamo oggi», con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23003 del 19 giugno 1997, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 dicembre 1997, della ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1996 all'8 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23004 del 19 giugno 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S.r.l. Gordon confezioni, con sede in Bari e unità di Cassano Murge (Bari).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Gordon confezioni, con sede in Bari e unità di Cassano Murge (Bari), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 21 marzo 1994.

La corresponsine del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, è prorogata dal 21 settembre 1994 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 21 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolarre riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23009 del 20 giugno 1997, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Campania - Sezione Salerno n. 207/1997 del 4 febbraio 1997, è annullato il decreto ministeriale n. 13354 del 21 settembre 1993.

In conseguenza dell'annullamento di cui sopra, è confermata l'autorizzazione alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 1, legge n. 223/1991, già disposta con decreto ministeriale n. 12889/3 del 19 aprile 1993, relativa al periodo dall'8 febbraio 1992 al 25 novembre 1992.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contir avente sede legale ed unità produttiva in Cecchina (Roma), è altresì, autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991, per il periodo dal 26 novembre 1992 al 25 maggio 1993.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 26 maggio 1993 al 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

**97A5905-97A5906**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognome nella forma originaria

Con dereto del prefetto della provincia di Trieste in data 24 giugno 1997, è stato revocato il decreto prefettizio n. XIII/2-6169 del 20 luglio 1960, per quanto riguarda gli effetti nei confronti di Giuseppe De Stefani, nato a Trieste il 20 marzo 1953, residente in Trieste in via Giuseppe Sillani, n. 25, cui viene pertanto restituito il cognome nella forma originaria di Stepancich.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a quanto di competenza, di promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e della notificazione del presente decreto all'interessato.

**97A5873**

## UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

settore scientifico-disciplinare: L10A «filologia romanza» comprendente la disciplina «filologia romanza».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate - per i soli docenti di altro ateneo - di un certificato di servizio attestante:

*a)* la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe stipendiale;

*b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione della delibera di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A5951

## UNIVERSITÀ DI MESSINA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messima, sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

istituzioni di matematiche - settore scientifico-disciplinare: A03X;

biologia dello sviluppo - settore scientifico-disciplinare: E02B.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tali trasferimenti sono subordinati alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

97A5952

## UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata università, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

settore scientifico-disciplinare: B03X «laboratorio di fisica della materia».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette domande dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

*a)* la retribuzione in godimento o la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

*b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A5950

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate *arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 3 0 9 7 *

L. 1.500